

XVII.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Dichiarazione del Senatore Cadorna e ritiro dell'emendamento da esso proposto nella seduta precedente, non che di quello del Senatore Farina — Approvazione dell'articolo 3 colle modificazioni introdotte dall'Ufficio — Spiegazioni richieste dal Senatore Alfieri in ordine alla soppressione dell'art. 4 del progetto ministeriale, fornite dai Senatori Casati, Mameli e Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposta del Senatore Castagnetto sull'art. 4 del contro progetto dell'Ufficio Centrale combattuta dai Senatori Casati e Arrivabene — Parole del Senatore Pinelli sulla petizione dei piloti da grano — Approvazione della prima parte dell'art. 4 suddetto — Emendamento del Senatore Alfieri alla seconda parte, consentito dal Senatore Arrivabene (Relatore), combattuto dal Senatore Pinelli — Parole al riguardo dei Senatori Gravina, Alfieri e Pareto — Approvazione dell'emendamento Alfieri e della parte seconda dell'art. 4, non che dell'art. 5 — Approvazione dell'emendamento del Senatore Cadorna all'art. 6 accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministero — Osservazione del Senatore Imperiali sull'art. 7 cui risponde il Ministro di Agricoltura e Commercio — Emendamento all'articolo medesimo del Ministro suddetto e del Senatore Cadorna — Parlano al riguardo i Senatori Farina, Pareto, Cadorna e Arrivabene — Approvazione dell'emendamento del Ministro di Agricoltura e Commercio, e dell'intero art. 7 — Parole del Senatore Imperiali per un fatto personale e del Senatore Pareto — Osservazione del Senatore Casati sull'art. 8, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Aggiornamento della votazione e domani.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, della Marina e dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'avv. prof. Francescantonio De Luca, del primo volume della *Filosofia del Diritto* da esso pubblicato;

Il dott. Gennaro Tasca di n. 6 copie di una sua *Nota diretta al Parlamento Nazionale*;

Il Prefetto di Pesaro, di alcune copie degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE
DELLE CORPORAZIONI PRIVILEGIATE
DI ARTI E MESTIERI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Ricorderà il Senato che la discussione dopo l'approvazione degli articoli 1 e 2, s'impegnò sull'art. 3; vari emendamenti furono proposti, fra i quali quello del Senatore Farina che voleva aggiunta la condizione di capacità alle condizioni di età e di moralità....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Nella seduta di ieri, io mi permettevo di esporre al Senato le ragioni per le quali prendendo l'art. 3 ministeriale tal quale è redatto non mi pareva molto coerente nelle sue disposizioni, in quanto che nel mentre ammetteva che con regolamento si potessero stabilire ai lavoratori nei porti delle condizioni di età e di moralità, faceva poi facoltà tanto ai privati quanto ai commercianti di servirsi di persone di loro confidenza quand'anche non avessero soddisfatto a queste condizioni. Veniva poi proponendo un sistema col quale, a mio avviso, si soddisfaceva all'attuazione compiuta del principio della libertà del lavoro e si davano a un tempo guarentigie affinché coloro i quali intendessero di non servirsi che dei lavoratori, la cui moralità e capacità fosse provata, potessero in questo loro desiderio venir soddisfatti.

Ieri non credetti opportuno di improvvisare una redazione di questa mia proposta, ma poscia non trascurai di preparare le poche variazioni all'art. 3, per le quali il sistema che io proponevo sarebbe stato attuato.

Esse avrebbero consistito unicamente nel togliere dalla 1.ª parte dell'articolo del Ministero le parole *e condizioni di età e di moralità*, e nell'aggiungere tra la prima e la seconda parte dell'articolo questa disposizione.

« Il Governo però rilascerà a richiesta, e per ogni specie di lavoratori un certificato e contrassegno a coloro che avranno fornito le prove di moralità, capacità e di età a prestabilirsi con regolamento. »

In questo modo parevami, che nel mentre si attuava il sistema della libertà si usufruttassero anche i pochi vantaggi che si possono trarre dal sistema del vincolo imperocchè dando luogo a due categorie di lavoratori; cioè a quelli che volontariamente avevano voluto ottenere un certificato e contrassegno di capacità e di moralità, ed a quelli che non avessero voluto riportare questo contrassegno, restava libero a ciascuno di lavorare, ed era del pari libero a ciascuno di scegliere i lavoratori o nell'una o nell'altra categoria.

Se non che allorquando si tratta di attuare un sistema a caso nuovo, e non di passare da un sistema ad un altro, la questione si presenta molto meno difficile, poichè colui che deve fare una legge per un caso nuovo non ha altro incarico, od altro debito fuor quello di consultare i principii generali, e di applicarli nettamente, e senza limitazioni, essendo che la non esistenza d'un sistema anteriore dissolve il legislatore dalla necessità di quelle provvisioni, che sono sempre necessarie lorchè si passa da uno ad altro sistema; come accade a corpo ammalato, il quale non può di botto passare ai cibi di un corpo sano. Ciò accade, e si attaglia appunto al soggetto di cui stiamo discutendo.

Io dichiaro francamente, che quanto sono amante dei principii e delle massime di libertà che vorrei ve-

dere applicate in tutte le materie legislative, altrettanto credo di dover essere guardingo, allorchè si tratta di effettuare il passaggio, che ora ho indicato, nel quale avendo sempre per iscopo il fine ultimo, cioè lo stato normale, uopo è però talvolta accostarvi e giungervi per quei gradi, che sono opportuni ad evitare le troppo violente scosse, e gli inconvenienti che più o meno si manifestano in tutte le transazioni.

Perciò ho creduto mio debito di ragionare di queste cose con persone, che avessero perfetta conoscenza dei fatti attuali, e che potessero fornirmi indicazioni di fatto, che in verità non aveva potuto ricavare dalla discussione, la quale, se fu molto abbondante in questioni di principii, non lo fu altrettanto intorno allo stato attuale di fatto delle cose nei vari porti del Regno.

Dalle informazioni che ebbi da persone in cui ripongo la massima fiducia, che professano le mie stesse opinioni politiche e che riconobbero in massima la bontà del sistema da me proposto, mi sarebbe risultato che lo stato attuale delle cose richiederebbe, che ad un tale sistema riguardato come lo scopo ultimo e finale, non si passasse tutto ad un tratto, e che più facile, e più proficua, e scevra di inconvenienti sarebbe l'attuazione del medesimo, ove fosse preparata con mezzi di una graduata transizione.

Egli è perciò che, devoto ai principii che or ora manifestava, dichiaro che non insisterò nella proposta che ieri ho fatta, e che adotterò quella dell'Ufficio Centrale; e dico quella dell'Ufficio, perchè l'articolo del Ministero tal quale è non lo avrei potuto accettare, siccome contraddittorio ne' suoi stessi termini.

Debbo però far notare che ove si insistesse per aggiungere all'articolo dell'Ufficio Centrale la condizione della capacità, che fu pure accettata dal signor Ministro, io non vi potrei aderire.

Se questa condizione si poteva, a mio avviso, ammettere nel caso del rilascio dei certificati e contrassegni volontariamente domandati dai lavoratori, ciò non potrebbe stabilirsi senza grandi inconvenienti ove la prova di capacità sia posta come una condizione necessaria ed obbligatoria per qualsivoglia lavoratore che voglia esercitare l'opera sua nei porti. Una tale prova obbligatoria di capacità ben lungi dal fare di questa legge un progresso verso lo scopo al quale dobbiamo mirare, costituirebbe un vero regresso al sistema dei corpi d'arte, e delle maestranze.

Se si trattasse di imporre una simile condizione solo agli interpreti a cui affidava il mio amico il Senatore Farina, forse non vi sarebbe grande inconveniente trattandosi di poche persone, il cui lavoro è essenzialmente intellettuale.

Ma questa stessa condizione di capacità ove la si rendesse obbligatoria a tutte le opere manuali, a tutti i mestieri che si esercitano nei porti, avrebbe l'inconveniente di costituire le vere maestranze, con tutti i loro danni.

Dico che avrebbe l'effetto di costituire una specie di maestranza.

Supponiamo per esempio che trattasi dei calafati. Come farete a riconoscere la capacità di questi lavoratori? Necessariamente voi dovrete assoggettarli ad una specie di esame, ad un lavoro capo d'opera come si faceva nelle antiche arti.

In tale caso avremo tutti gli inconvenienti che derivavano da questo sistema, che perciò fu condannato e sbandito da tutte le moderne legislazioni. Quanto poi ai facchini qual prova di capacità potrete domandare ad essi salvo quella delle spalle e delle braccia? Da costesti non puoi richiedere che la prova della moralità, se pure non si vogliono misurare anche le loro forze muscolari, il che sarebbe un sistema tirannico.

Credo pertanto che la condizione obbligatoria della capacità debba essere assolutamente esclusa, e che non possa essere aggiunta all'articolo dell'Ufficio Centrale.

Con questa riserva dichiaro che non insisto, per le ragioni che ho addotte, nella mia proposta di ieri, riservandomi a migliori tempi di promuoverne l'attuazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi consola che l'onorevole precipitante meglio informato abbia receduto dalla sua proposta. Mi rincresce che non lo sia stato ancora abbastanza in quanto che e secondo il mio intendimento, e secondo la mia espressione, non volevo sicuramente chiedere la capacità ai facchini per vedere se possano portare un quintale di più o qualche cosa di simile per accordare loro la facoltà o non di fare il facchino.

In questo genere di cose ci è poco di restrittivo a chi tocca di applicarle e consentendo al Ministero la facoltà di fare il regolamento, era evidente che il Ministero non avrebbe chiesto la capacità che dove veramente questa condizione era indispensabile per ben disimpegnare il proprio ufficio. Una volta che è stabilita la necessità della capacità, il mezzo per provarla viene determinato secondo le circostanze in quel modo che più si ravvisi opportuno.

Del resto poi siccome nessuno farà l'impossibile, e quindi questa condizione di capacità ci sarà sempre perchè se non si avrà non si potrà andare avanti, per conseguenza per non prolungare più una discussione che entra veramente nel campo delle minuterie straordinarie, per non dir di più, abbandono questo emendamento.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. L'Ufficio Centrale per organo mio ringrazia tanto l'onorevole Senatore Cadorna, quanto l'onorevole Senatore Farina di aver ritirato la loro proposta sull'art. 3.

Credo però di essere in obbligo di difendere l'Ufficio Centrale dall'accusa di non avere per avventura preso di mira gli interessi di queste associazioni, che caso

garantiva appunto con questo articolo e con i successivi e massimamente coll'articolo 7, del quale faccio particolare raccomandazione al Senato; poichè questi privilegi debbono bensì cessare per l'ordine necessario, e per l'interesse del commercio, ma debbono cessare in modo che non siano di rovina a quelli che li godettero finora. Per questo spero che il Senato vorrà capacitarsi della necessità di adottare l'art. 3.

Presidente. Essendosi rinunziato agli emendamenti porrò ai voti l'art. 3 come fu ultimamente modificato dall'Ufficio Centrale.

L'art. 3 è così concepito:

Art. 3.

« Per quanto concerne il lavoro ne' porti, ponti e calate potrà il Governo, sentiti i Municipii e le Camere di Commercio, stabilire regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo.

« Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede. »

Coloro i quali approvano l'articolo sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 4 del progetto Ministeriale è stato nel progetto dell'Ufficio Centrale soppresso; invece l'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale è il seguente:

Art. 4.

« Il servizio dei facchini nelle Dogane e nei Porti-franchi è parimenti soggetto a' regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammissione alle Dogane o ai Porto-franchi.

« Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede.

« I facchini, ammessi nelle Dogane o nei Porti-franchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti, o che verranno fondate. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non so se il signor Ministro abbia accettata questa soppressione dell'art. 4.

Nella relazione è detto unicamente che si propone la soppressione dell'articolo 4 come estraneo al progetto.

Io veramente non mi so render conto di questa estraneità.

I piloti pratici dei quali è ivi parlato, sono, o non sono un'associazione privilegiata? Debbo credere che lo sono, e quel che mi conferma in ciò si è l'articolo che proponeva l'onorevolissimo signor Ministro per riordinarli.

Ora se la legge non li avesse soppressi non so perchè il Ministro si sarebbe preso la briga di riordinarli nell'articolo 4. Ma se sono aboliti con questa legge,

qual sarà la conseguenza di questa abolizione? Sarà che l'esercizio dell'arte del pilota pratico rimarrà assolutamente libero.

Io certamente non sono nemico, e credo averlo dimostrato, di libertà; ma mi pare che vi sia una ragione molto più forte di tutelare il pubblico in questa parte.

Mi si dirà forse: ai piloti pratici si provvede con un'altra legge: mi permetta il Senato di dichiarare che quanto a me io non sarei disposto a dare questo qualunque siasi elemento a quella febbre miliare di disposizioni legislative che ci travaglia, per cui noi verremmo ancora a fare una legge per i piloti pratici.

Dunque credo sia il caso di provvedere anche qui come si è proposto dal Ministro per i piloti pratici. Certo non si esige per fare il pilota pratico di essere un Cristoforo Colombo, ma si domandano qualità che corrispondano ad un'arte alquanto difficile ad esercitarsi, che domanda cognizioni almeno di località, e una pratica che corrisponda al nome che portano questi individui.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. La cedo al mio collega Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. L'Ufficio Centrale conviene perfettamente nell'idea del signor Senatore Alfieri, di dare cioè una grandissima importanza a questi piloti, e appunto per ciò ha cancellato questo articolo perchè il Ministero se ne occupi in modo particolare.

L'Ufficio Centrale riguarda questi piloti come dipendenti piuttosto dalla Marina che non dal Ministero di Agricoltura e Commercio, perchè l'opera loro è importante nella marina mercantile, e quindi sono soggetti o all'ammiraglio, o a quelle altre autorità da cui possono dipendere persone che debbono subire realmente un esame rigoroso in simile materia.

Si richiede un esame, non perchè non si abbiano a disciplinare, ma perchè debbono avere qualità molto più accurato che le altre corporazioni, e compagnie.

Senatore Mamell. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell. Le osservazioni dell'egregio signor Senatore Alfieri sono giuste nel senso, che non si debba rimettere ad una legge speciale il governo del servizio dei piloti pratici ossia costieri.

Ma è già stata presentata al Senato un'altra legge, che pare più propria all'uopo, ed è il progetto di Codice per la marina mercantile, nel quale è inserito un titolo che concerne appunto i detti piloti.

Essi infatti appartengono e sono intimamente legati col servizio dei porti, dei quali sono un accessorio indispensabile.

Da pochi giorni ho accettato l'incarico di occuparmi di quel Codice importantissimo, coll'aiuto di altri valenti collaboratori, ed ho motivo di sperare, che fra non molto l'esame sarà compiuto, per poterne in se-

guito rassegnare al Senato la relazione, e così sarà soddisfatto alla giusta esigenza del signor Senatore Alfieri, e ad un bisogno da tutti sentito, anche per l'unificazione del servizio in tutte le parti del nuovo Regno d'Italia.

Presidente. La proposta del signor Senatore Alfieri si presenterebbe come un'emendamento all'articolo. Insiste egli su tale emendamento?

Senatore Alfieri. Io non intendevo di proporre un emendamento, ma solo di ottenere maggiori spiegazioni sui motivi che avevano indotto l'Ufficio a sopprimere questo articolo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Sento il dovere di rispondere all'onorevole Senatore Alfieri che ho creduto poter senza danno abbandonare quest'articolo secondo la proposta dell'Ufficio Centrale a motivo che il Governo ha mezzi di provvedere altrimenti all'oggetto, o nella riforma dei regolamenti della marina mercantile, cui si sta ora applicando apposita Commissione, o nel riordinamento dell'insegnamento tecnico cui pure si sta attendendo, se le scuole nautiche dovessero rimanere al Ministero di Commercio.

Insomma o col riordinamento delle scuole nautiche o nei nuovi regolamenti della marina mercantile certamente si terrà conto di questa necessità di ottenersi condizioni d'idoneità tanto per i piloti pratici quanto per altri lavoratori ne'porti secondo sarà reputato conveniente.

Ciò pureva fosse sufficiente per dispensare d'inserire in questa legge un articolo a tale riguardo.

Se queste spiegazioni possono tranquillare l'onorevole senatore Alfieri, io credo che si possa passare all'articolo 4 dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Insiste il Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Non insisto; faceva queste osservazioni perchè vedo l'articolo abolito nella legge senza che si parli del modo con cui si provvede.

Presidente. Rileggo l'articolo 4 (*Vedi sopra*).

Senatore Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castagnetto. Le stesse osservazioni che aveva presentato ieri al Senato, credo di doverle oggi qui riprodurre.

In un paese retto da istituzioni liberali impone una tassa per un mutuo soccorso, parmi che sia cosa esorbitante. Noi abbiamo coll'articolo 1 abolito tutte le corporazioni, coll'art. 2 abbiamo proclamato la facoltà senza limiti di poter esercitare le varie arti ed industrie contemplate da questa legge in tutti i porti franchi e dogane del Regno.

Ora domando io quando un individuo munito di tutti i requisiti voluti dalla legge si presenti ad esercitare la sua professione, con qual diritto si potrà sottoporlo ad una quota di beneficenza, suo malgrado, e per le so-

cietà di mutuo soccorso già esistenti o che possono esistere per l'avvenire?

In fatto poi come si eseguirebbe questa misura?

Il Governo farà egli versare tal contributo in una cassa apposita, ma nella cassa di chi? Perciocchè le corporazioni antiche erano un'associazione, ed avevano la loro cassa.

Il Governo prevede fin d'ora che potranno rinascere quelle corporazioni come associazioni private, ed io lo auguro, conoscendo tutto il bene che può derivarne nell'interesse dell'ordine e della moralità.

Ed infatti quelle espressioni dell'art. 4: « I facchini ammessi nelle dogane o nei porti franchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti o che verranno fondate » portano con sé l'idea di associazione della quale è inseparabile il *mutuo soccorso*.

Ieri l'onorevole Ministro accennava e con buone ragioni i risultati favorevolissimi dell'associazione degli operai di Torino alla quale mi compiaccio io pure di tributare tutta la lode pel modo così degno col quale corrisponde al suo scopo di beneficenza.

Ma qui non vi è obbligazione assoluta, vi è un regolamento al quale i soci si sottopongono volontariamente, non vi è legge che li costringa.

Io credo adunque che, se coll'andar del tempo si formeranno queste associazioni private, alle quali alludeva il signor Ministro, allora si potrà benissimo con un regolamento introdurre l'idea di mutuo soccorso e che il Ministero farà attivare quest'idea colla sanzione data al regolamento per decreto reale. Ma stabilire in una legge il principio del concorso forzato al mutuo soccorso imponendolo ad individui isolati che non appartengono ad associazioni, e forse non vorranno iscriversi, credo non sia nelle attribuzioni della legge, nè possa dirsi consentaneo ai principii di libertà dai quali siamo retti.

Senatore **Casati**. Se i facchini di dogana e di porto franco non formano più un corpo morale, formano però ancora compagnia sotto la direzione dell'autorità che vigila su di essi.

Questi vengono per natura limitati nell'atto pratico, non sono in numero illimitato continuamente: si possono accrescere secondo il bisogno, essendochè l'autorità di mano in mano ne fissa il numero.

È una specie di compagnia privilegiata, non è un vero privilegio ad una casta. È una compagnia come sarebbe quella dei doganieri; invece di fare il servizio della dogana come finanzieri, fa un altro servizio nella dogana.

Insomma sono uomini assoldati, che sono pagati non dall'erario ma dai contribuenti.

Ora quando il Governo concede a questi uomini un vantaggio sopra tutti gli altri, può ben metterci una condizione di servizio, e questa la mette nel mutuo soccorso fra loro.

È una condizione come tutte le altre, e riguarda-

ma pure come un contratto, il Governo può metterla; ad essa ben volentieri essi si sottomettono, non è una coazione. Se poi non vogliono sottomettersi, non entreranno in dogana, lavoreranno nel porto, lavoreranno negli scali; perciò non veggio come questa disposizione sia tanto contraria ai principii di libertà.

Senatore **Castagnetto**. Abbiamo combattuto tre giorni per sopprimere i privilegi delle corporazioni, ed adesso siamo da capo a dire che vi saranno dei privilegi.

Io credo che ammettendo gli aspiranti a queste arti senza limite, questi individui nuovamente ascritti non appartengono nè a corporazioni nè a privilegi. Io penso, che coll'andar del tempo se si vedranno formarsi delle associazioni che il Governo giudichi dover in qualche modo regolamentare, farà approvare i regolamenti con decreto reale, ma io insisto perchè nell'art. 4 della legge sia tolto l'ultimo alinea: *I facchini ammessi nelle dogane, ecc.*

La mia proposta sta per la soppressione assoluta dell'ultimo alinea.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Farò osservare all'onorevole Senatore Castagnetto, che anche non chiamandole corporazioni saranno pur tuttavia una unione d'uomini, che per forza delle cose e per la natura speciale del servizio che devono prestare sono in certo modo limitati, e da questa limitazione hanno certi vantaggi. Quindi io credo, che il Governo senza fare un atto ingiusto possa avere il diritto di dire: Se volete avere un diritto, sottomettetevi ad un peso. Questo d'altra parte è talmente di loro interesse, da non potersi mettere in dubbio; il solo modo di favorire la classe degli operai è il farla previdente, e la previdenza è il migliore servizio che si possa render loro.

Credo perciò che in coscienza si possa imporre loro quest'obbligo, far loro questa specie di forza, che risona infine a tutto vantaggio degli operai.

Senatore **Castagnetto**. Mi limito ad osservare che le riflessioni messe in campo dai membri dell'Ufficio Centrale sono riflessioni di equità e di una certa tal quale convenienza, ma legalmente io credo che non si possa imporre ad una categoria di cittadini un sussidio, per così dire, forzato.

Che ciò possa farsi con regolamenti approvati per decreto reale lo ammetto, ma non credo che la sia cosa da collocarsi in una legge.

Presidente. Il Senatore Castagnetto vorrebbe sopprimere l'ultimo alinea dell'art. 4.

Questa sua proposta richiede la divisione dell'articolo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Sarà quindi votata la prima parte, poscia l'ultimo alinea.

Di lettura della prima parte (*V. sopra*).

Senatore **Pinelli**. Dacchè si stabilisce la divisione fra le due parti nella votazione, conviene che prima che sia votata la prima parte, io faccia cenno di una petizione la quale è ben nota all'onorevole signor Ministro

d'Agricoltura e Commercio, e che io qui non fo altro che richiamare.

Quest'articolo parla di facchini che sono destinati particolarmente al servizio del porto franco e della dogana; questa petizione è di un certo numero di facchini i quali si facevano considerare unicamente come addetti ad un servizio che era dipendente dalla dogana, e sono i così detti *piloti da grano*, i quali in ristrettissimo numero servivano all'uopo alla misurazione del grano per soddisfare la gabella. Soppressa la gabella, non cessarono questi operai dal prestare il loro servizio il quale esigendo anche l'uso di certi ordigni adattati, fece sì che pel medesimo furono sempre preferiti agli altri. Vedendo ora pronunciata la cessazione assoluta del loro servizio come corporazione, presentarono una petizione onde si potessero aggregare al servizio, non già ad una corporazione che si supponga esistente, la quale non esiste più, ma a quel servizio che prestano i facchini della dogana e del porto-franco. Si tratta, come dissi, di un numero ristrettissimo di persone il quale ogni volta che il Senato si occupò di questa materia eccitò già la particolare sollecitudine del Ministro che *pro tempore* si occupava di quest'argomento, e che era il Ministro delle Finanze.

Si riconobbe che vi era veramente un motivo sia di equità sia di umanità, perchè dovendosi formare il ruolo dei facchini della dogana e di porto-franco, non fossero dimenticati questi operai.

Questo unicamente mi permetto di ricordare all'onorevole signor Ministro e credo di avere in ciò anche consenzienti i miei colleghi dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 4 già letta, escluso l'ultimo comma.

Coloro i quali consentono alla prima parte dell'articolo 4 vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora l'ultimo comma.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola

Presidente. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io mi compiaccio di vedere che il Senato è entrato così francamente nella via della libertà che quasi io adesso mi trovo sulla difensiva; ma esso deve ricordare che per due giorni si è così valentemente combattuto e disputato da tutte le parti che c'era quasi a dubitare se il principio venisse accettato.

Ricordandosi di ciò il Senato si renderà facilmente persuaso del come questo comma sia qui al fine dell'articolo. Si voleva addolcire il più possibile le conseguenze dell'abolizione; si voleva per quanto possibile rassicurar gli individui. Siccome ho detto più volte le carovane del porto-franco e della dogana di Genova si trovano in una condizione alquanto eccezionale rispetto a tutte le altre, sicchè sotto un certo aspetto più che corporazioni privilegiate rassomigliano ad impiegati del

Governo, sebbene pagati a misura di lavoro e non a soldo fisso; quindi può dirsi a queste carovane come in certa parte del Regno si è detto qualche volta agli impiegati, che dovranno contribuire alla cassa di mutuo soccorso, venendo ammessi a lavorare nella dogana o nel porto-franco.

Credo che in quell'alinea di transizione e di apparecchio all'assoluta libertà non v'è cosa che ripugni allo spirito della legge.

Se però il Senato trovasse eccessiva siffatta disposizione, come parmi abbia osservato uno dei signori Senatori, in questo caso io mi rimetto intieramente alla prudenza del Senato.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Farò due osservazioni in risposta a quanto fu detto dall'onorevole Senatore Castagnetto.

In primo luogo su ciò che il disposto di questo inciso avesse alcun che di poco ammissibile riguardo ai principii di libertà che ci reggono, io credo che sia chiaro che qui non si tratta di una limitazione che costituisca un privilegio a beneficio di certi individui, ma di una limitazione costituita a tutela degli interessi sociali di pubblico servizio, e non vedo quindi che abbia nulla di illegittimo.

In quanto al secondo punto io credo che veramente per regolamenti si potrà stabilire che coloro, che aspireranno ad essere ammessi a questo servizio, debbano sottomettersi al contributo del quale qui si parla: quello però che trovo meno accettabile si è la parte generica di questo articolo, in cui non vi è limitazione.

Infatti nell'articolo ministeriale era detto: « o si istituiscano a vantaggio degli operai ammessi al lavoro nella dogana o porto-franco, » cosa che si potrebbe, ove si credesse necessario, estendere; e qui invece è detto solo: « quelle istituzioni di mutuo soccorso esistenti o che verranno fondate. »

Qualunque istituzione di mutuo soccorso dovrà essere sussidiata da costoro ?

Certo no: ma solo quelle che sono istituite a favore degli operai di cui si ragiona, ovvero di operai di categorie analoghe.

Ma allora bisogna aggiungere qualche cosa, perchè altrimenti stando ai termini dell'articolo quale è proposto dall'Ufficio Centrale qualunque istituzione di mutuo soccorso avrebbe diritto di richiedere da questi operai un contributo, di cui non vi è ragione debba farsi il pagamento.

Dunque io desidererei che fosse introdotta una limitazione qualunque.

Senatore Arrivabene, Relatore. L'Ufficio Centrale trova giustissima l'osservazione dell'onorevole Alfieri, e crede che aggiungendo le parole *a loro vantaggio*, sarebbe esclusa la parte generica lamentata.

Senatore Pinelli. Domando la permissione di dare una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Forse l'espressione alquanto generica osservata dall'onorevole Senatore Alfieri dipende da una circostanza che non credo inutile di avvertire, cioè che attualmente vi sono già persone aventi diritto a questo soccorso, e per conseguenza non si intende solo di quelle istituzioni che potrebbero in seguito costituirsi, ma di quelle che sono già istituite appunto per sovvenire a queste categorie di operai.

Dicendo istituzioni di mutuo soccorso, implicitamente si viene a dire che sono istituzioni che esistono fra questi operai, e se si mettesse l'espressione a *loro vantaggio* forse si indicherebbe una cosa che si voglia creare per meglio assicurare il vantaggio dei medesimi. Invece si vuole che non solamente accettino questa condizione nel proprio vantaggio, ma che l'accettino anche nella parte dell'onere; cioè che quelle famiglie degli operai invalidi, quelle vedove, quegli orfani che erano stati soccorsi continuino ad esserlo con quelle istituzioni.

Quando si parla di istituzioni o esistenti, o che verranno fondate, certamente non si può gettare un dubbio indistintamente sopra qualunque fondazione che venisse altrui in capo di creare; ma qui non s'intende parlare che delle istituzioni che riflettono mutui soccorsi, cioè i soccorsi a quelle classi di operai i quali avendo già precedentemente lavorato sono divenuti inabili, od abbiano lasciato vedove od orfani.

In questo caso dunque debbono sottostare alla condizione non nel solo utile loro, ma anche nel caso di loro onere.

Questa è semplicemente l'idea che mi permetteva di sottomettere, onde quest'espressione a *loro vantaggio* non si intendesse solo dalla parte, dirò così, che possa rinchiudere un utile a quelli che la prestano attualmente; ma che sia anche accettata come onere.

Presidente. Domando se l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal Senatore Alfieri, di aggiungere la parola a *loro vantaggio*.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. L'Ufficio accetta.

Presidente. Metterò adunque ai voti l'ultimo comma colla modificazione suggerita.

Coloro i quali ammettono l'ultimo comma coll'aggiunta delle parole, a *loro vantaggio*, sono pregati di alzarsi.

Senatore **Gravina**. Domando la divisione di questa parte dell'articolo.

Presidente. Allora metterò prima ai voti l'emendamento, cioè l'aggiunta delle parole a *loro vantaggio*.

Senatore **Alfieri**. Se non è accettato prima dall'Ufficio Centrale, siccome il Senatore Pinelli vi ha contrastato, credo dover fare osservare, malgrado che io sia sempre disposto a rispettare l'autorità dell'onorevole mio amico il Senatore Pinelli, che mi fa meraviglia che creda di poter imporre un onere indefinito come questo.

Finchè si tratta di un'istituzione che può essere a

beneficio di colui che contribuisce, intendo perfettamente che si faccia; ma quando si tratta di un'istituzione che possa essere estranea al beneficio, io veramente non lo so comprendere, mentre può essere un contributo che di molto sorpassi le forze di chi è chiamato a contribuire.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale prega l'onorevole signor Presidente di voler aggiungere all'alinea dell'articolo in discussione le parole a *loro vantaggio* e porlo ai voti.

Presidente. Se non si domanda di nuovo la divisione leggo il comma dell'articolo 4 con la modificazione suggerita dall'Ufficio Centrale (*Vedi infra*).

Senatore **Gravina**. Insisto per la divisione.

Presidente. Metto allora ai voti la prima parte dell'ultimo comma.

Senatore **Pareto**. Perdoni, se si fa la divisione la regola solita è che si vota prima l'emendamento, e adottato questo si vota l'articolo, perchè se facciamo invece precedere la massima possiamo restar legati a quella e non poter votare l'emendamento.

Crederei dunque che dapprima si dovessero mettere ai voti le parole a *loro vantaggio*.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento, ossia la aggiunta delle parole a *loro vantaggio*.

Coloro che acconsentono all'aggiunta di queste parole, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'ultimo comma.

« I facchini ammessi nelle Dogane o nei Porti-franchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio. »

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 5.

Art. 5.

« Per le contravvenzioni ai regolamenti potrà comminarsi un'amenda da L. 2 a 50, o la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

« Nel caso di recidiva potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da giorni quindici a tre mesi. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni di età o di capacità che fossero stabiliti dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

« Saranno però tenuti a contribuire all'istituzione di soccorso di cui all'art. 4. »

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Prego l'Ufficio Centrale di voler

dichiarare se non avrebbe difficoltà di togliere, come mi parrebbe necessario, la parola di *capacità*, poichè in seguito alla discussione che si è fatta e al ritiro dell'emendamento del Senatore Farina non è più il caso di parlare della condizione di capacità.

« Io proporrei che si dicesse: « Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione. » L'articolo 3° poi dice quali sono queste condizioni.

Senatore Arrivabene, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Anche il Ministero accetta.

Presidente. Porrò allora ai voti l'articolo, tolte le parole di *età* o di *capacità*, per cui rimarrebbe così concepito:

Art. 6.

« Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

« Saranno però tenuti a contribuire all'istituzione di soccorsi di cui all'articolo 4. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, prestati ora dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in parte dallo Stato, ed in parte dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistano. »

La discussione è aperta sull'articolo 7.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Mi sembra che in questo articolo bisognerebbe determinare per quale parte debba contribuire lo Stato al fondo destinato per i sussidi alle vedove ecc. che ora si fornisce dalla cassa delle corporazioni da abolirsi e per quale le Camere di commercio. Mi sembra troppo vago il dire che lo Stato contribuirà una parte e le Camere di commercio un'altra; lo Stato potrebbe fornire una piccolissima quota e caricare troppo le Camere di commercio. Credo che almeno si dovrebbe dire per una metà o per un terzo lo Stato dovrà contribuire al pagamento di tali sussidi, e le Camere di commercio il restante; insomma mi sembra che si debba determinare quale sia la quota per le Camere di commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'avvertenza del signor Senatore Imperiali mi richiama a

quelle riserve che feci in principio appunto sull'articolo 7.

Quest'articolo è nuovo, è stato messo la prima volta dall'Ufficio Centrale ed io non potrei rifiutarlo perchè realmente osservo che ha per iscopo di temperare gli effetti dell'abolizione delle associazioni.

Le mie riserve non sono sulla sostanza dell'articolo; esse per una parte concernono la convenienza di determinare la misura in cui le Camere e lo Stato avrebbero a concorrere nelle pensioni ossia sussidii, appunto com'ebbi il piacere di vedere anticipatamente notato dal Senatore Imperiali, e per l'altra mirano ad introdurre un altro elemento in detto concorso, l'elemento municipale.

Io credo che l'Ufficio Centrale vi abbia pensato e abbia avuto qualche ragione per escluderlo, che forse potrà dare, ma forse il Senato potrebbe distribuire più tollerabilmente il peso che possa derivare dal mantenimento di dette pensioni o sussidii, nel caso cioè che manchi la cassa di soccorso o non esistano altri mezzi disponibili provenienti dalle corporazioni che si aboliscano.

A mio avviso si potrebbe quell'onore attribuirsi per un terzo allo Stato, un terzo alle Camere di Commercio, un terzo ai municipii dove le corporazioni esistano. Il concorso di municipii e delle Camere mi sembra equo, perchè parlando per esempio di Genova vi sono corporazioni che adesso sono sotto la dipendenza della Camera di Commercio, e ve ne sono di quelle sotto la sorveglianza e direi quasi la direzione del Municipio; facendo concorrere Camere e Municipii insieme collo Stato si verrebbe a dividere il peso in un modo più comportabile ed allora sarebbe soddisfatto il desiderio del signor Senatore Imperiali ed anche mio, che sarebbe di vedere alleggerito il peso cui si va incontro.

Una tale misura renderebbe più praticamente eseguibile l'articolo, o se il Senato la crede ragionevole lo prego di volerla approvare.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Prego l'Ufficio Centrale di dire se accetta di aggiungere anche i Municipii...

Senatore Arrivabene, *Relatore*. L'Ufficio aderisce alla proposta.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Farò una semplice osservazione.

Se entriamo nella via di dare l'onere ai Municipii di pagare pensioni a quegli operai che si sono resi inabili al servizio, non so perchè lo faremo per soli facchini e non per gli altri; mi pare che questa materia debba essere un poco meglio meditata...

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Qui non si parla che di quelle corporazioni stabilite, le quali perciò sembrano meritare speciali riguardi nell'atto che si procede alla loro abolizione per ragioni d'interesse pubblico.

Senatore Farina... Di tutti quelli che esercitano il facchinaggio.

Ministro d' Agricoltura e Commercio. Mi perdoni il signor Senatore Farina, ma debbo richiamarlo ad un'avvertenza: in Italia non esistono più che queste corporazioni privilegiate: le altre furono sciolte prima d'ora in tutte indistintamente le provincie dello Stato.

È questo un caso che si presenta per l'ultima volta.

Con la legge attuale vogliamo far scomparire queste poche corporazioni che ancora esistono, e rimettere tutto nel diritto comune.

Il Senato ha seriamente discusso le conseguenze dell'abolizione e non può a meno di aver perfettamente compreso che non trattasi di un provvedimento che possa stabilire un precedente, sibbene di una riforma definitiva di un caso che non tornerà mai più.

Senatore Imperiali. Ringrazio il signor Ministro della risposta adeguata che diede alla mia richiesta per aver detto quale parte, quale quota debba pagare ciascuno, cioè lo Stato, le Camere di commercio ed il Municipio. Io però non sono per nulla contento che vi si voglia includere anche i Municipii. Non vedo ragione per cui il Municipio debba essere tassato solo perchè aveva la sorveglianza sopra queste compagnie da abolirsi; allora invece di essere remunerato per la sorveglianza e la pena che si dava per ciò, dovrà essere punito col dover pagare una parte delle pensioni.

Non vedo la giustizia di questo riparto e non era mia intenzione d'attirare sopra il Municipio un tale aggravio.

Per ciò non voterò neppure questa divisione come non avrei votato da prima l'articolo come era concepito.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Il Senatore Farina faceva osservare benissimo che non si può precipitare in questa materia.

Vi è una circostanza particolare (scusino se parlo del mio paese). In Genova le compagnie dei zavorrai esercitano il proprio mestiere nel porto, ma appartengono però e fanno parte di un altro Comune, di S. Pier d'Arena. Così il Comune di Genova dovrebbe pagare per il Comune di S. Pier d'Arena.

Quando si improvvisano emendamenti, senza pensarci prima, possono non avere i necessari fondamenti e perciò produrre gravi sconci; pertanto mi oppongo a quest'aggiunta.

Ministro d' Agricoltura e Commercio. Non so perchè l'onorevole Senatore Pareto abbia creduto di parlare di S. Pier d'Arena.

Non abbiamo detto che sia Genova o Livorno, si è parlato dei Municipii ove esistono quelle compagnie. Dove sieno non occorre ora ricercare, si intende, che saranno quei Municipii ove le compagnie esistono, che contribui-

rebbero per una terza parte di quanto fosse necessario per sopperire a quelle pensioni per le quali mancasse ogni altro mezzo di soddisfarvi.

Credo con questo aver risposto al Senatore Pareto e per altra parte risponderò al Senatore Imperiali, che nè il Comune di Genova, di Livorno o d'altra città non riguarderanno come punizione l'aver a concorrere nel pagamento di sussidi a povere vedove, ai vecchi ed ammalati che risultassero dopo l'abolizione delle corporazioni aver bisogno, e quindi sia i Municipii, che lo Stato, che le Camere di commercio saranno contenti di contribuire per parte loro a quest'opera umanitaria.

Senatore Pareto. Ho parlato dei zavorrai. I zavorrai, lo ripeto, prestano il loro esercizio a Genova, ma appartengono al Comune di San Pier d'Arena, dove hanno le loro barche, ed anche la materia prima di che si servono per fornire la zavorra ai bastimenti. Quindi nascerà conflitto fra i due Comuni a chi debba pagare queste pensioni.

Faccio queste osservazioni per far presente che non si possono improvvisare gli emendamenti.

Senatore Cadorna. Prego il Senato di esaminare la questione da un altro punto di vista.

Non sono alieno dall'accostarmi all'intento dell'Ufficio Centrale, che fu quello di ovviare agli inconvenienti che transitoriamente si possono verificare in seguito alla soppressione di corporazioni che funzionano anche come istituzioni di mutuo soccorso, e che cessando repentinamente di esistere, farebbero anche cessare quei soccorsi, che l'istituzione stessa somministrava.

Ma tra il provvedere in modo transitorio all'inconveniente ora accennato, e lo stabilire una massima generale e perpetua qual'è quella che è stabilita nell'articolo 7 dell'Ufficio Centrale, corre un buon tratto.

Io comprendo come temporaneamente, per un certo determinato tempo, e finchè le istituzioni di mutuo soccorso possano essere create fra gli operai delle corporazioni soppresse, possa anche lo Stato essere chiamato a concorrere a somministrare quei sussidi che erano dati dalle corporazioni prima dell'abolizione; ma non posso ammettere, che in massima ed in modo perpetuo lo Stato intervenga a far le veci del detto mutuo soccorso.

Sarebbe questo un precedente sommamente pericoloso pel bilancio dello Stato.

Per altra parte un'altra conseguenza di una tale disposizione, che parmi perpetua, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, sarebbe, che nei luoghi nei quali vi erano corporazioni che furono soppresse lo Stato entrerebbe a parte per fornire i soccorsi agli operai, alle loro vedove ed agli ammalati, e nei luoghi nei quali la libertà già esisteva, e dove queste corporazioni non erano, il Governo non darebbe sussidi.

Da ciò verrebbe una diversità di trattamento fra gli operai dei porti secondo che si trattasse di luoghi in

cui esistevano le corporazioni, o di altri in cui queste non esistessero.

E questa diversità di trattamento ridurrebbe anche sulle camere di commercio; poichè in alcuni luoghi esse sarebbero più aggravate, ed in altri luoghi lo sarebbero meno.

Credo pertanto, che, facendo ragione al giusto concetto dell'Ufficio Centrale di provvedere transitoriamente ai bisogni degli operai cui mancherebbe ad un tratto il soccorso e di dare tempo alla istituzione delle casse di mutuo soccorso, si potrebbe adottare la proposta dello Ufficio Centrale, purchè essa assumesse un carattere meramente transitorio, e provvisorio.

Prego inoltre il Senato di tener presente, che nello art. 2 è stabilito, *che gli averi delle corporazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno a chi di diritto è termini dei rispettivi statuti e regolamenti.* Ora è impossibile conoscere i particolari di tutti gli statuti e dei regolamenti di quelle corporazioni, massime poi nella parte che riguarda le istituzioni di mutuo soccorso.

Ma può facilmente avvenire il caso, che i regolamenti, prevedendo lo scioglimento della società, ordinino il riparto dei fondi fra i soci. Ora sarebbe egli ammissibile che per l'applicazione di queste disposizioni regolamentari che sono mantenute dall'art. 2, ogni associato prendesse la sua quota nel capitale della corporazione disciolta, e che dopo di ciò lo Stato venisse a fare i fondi per una cassa di mutuo soccorso?

Ad ogni modo fin d'ora io proporrei, che fosse posto un limite di tempo, od altro, durante il quale lo Stato, i Municipi, e le Camere di commercio (questione nella quale io non intendo di entrare), debbono fare i fondi per la cassa di soccorso. Ed io non avrei difficoltà di fissare anche un tempo alquanto lungo, affinchè possano questi operai costituirsi in società di mutuo soccorso; ma mi pare molto importante che questo tempo sia fissato, acciocchè non sia introdotto un principio che vulnererebbe l'uguaglianza, e che potrebbe portare, ove lo si estendesse, grandi aggravii al bilancio dello Stato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È impossibile che io lasci passare la frase usata dall'onorevole Senatore Cadorna quando dice desiderare un provvisorio e non un permanente; ma di grazia quest'articolo non è che transitorio di sua natura; questo articolo è per così dire un pagamento d'indennità, ed io mi meraviglio....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio... che il signor Senatore Cadorna non ricordi certi grossi sacrifici che si sono fatti gli anni scorsi per svincolare l'industria e l'esercizio delle professioni, essendosi anche qui in Torino, se ben ricordo, pagati milioni per fare scomparire certi privilegi; coteste sono spese che hanno un carattere transitorio per una volta tanto; si paga per liberare il pubblico da certi vincoli che lo incomodano.

Ora non siamo in questo preciso caso, ma c'è qualche cosa che vi somiglia; sono corporazioni privilegiate, le ultime, le uniche che esistono ancora nel Regno.

Queste, al momento di loro abolizione, lasciano un debito, che, come vedremo nell'articolo seguente, lo Stato si assume di pagare. Ma oltre al debito lasciano alcune pensioni o sussidi che attualmente si pagano, e che è intento dell'articolo di non lasciare cadere, perchè sarebbe duro privare di cotali sovvenzioni povere vedove, vecchi, malati. Tanto è vero che l'articolo dice: « Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, *prestati ora dalle corporazioni...* »

Dunque bisogna persuadersi che è cosa che non avviene che una volta sola: quando si è fatto questo piccolo sacrificio di pagare le pensioni attualmente esistenti, tutto è finito, non c'è nulla di permanente, non resta ulteriore obbligo nè allo Stato, nè ai Municipi, nè alle Camere di commercio. È, ripeto, una specie d'indennità che si dà in una forma nell'articolo 2, in un'altra in questo per attendere nel miglior modo possibile le conseguenze dell'abolizione delle corporazioni.

Quest'articolo non ha che questo senso, ed io prego il Senato di non volergli dare un significato più grave che solo potrebbe giustificare un ritardo che mi sembra inutile.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Mi permetta l'onorevole signor Ministro che io gli dica che non è minore la meraviglia che mi ispirano le sue osservazioni. L'art. 7 come è concepito esprime precisamente ciò che io ho supposto che dicesse.

In esso leggo: « Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani, ecc. »

Assicurare per quanto tempo?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ma *prestati ora....*

Senatore Cadorna. Sì; ma questo riferimento ad un fatto attuale riguarda non il fatto individuale, ma le categorie degli individui dei vecchi, degli ammalati, degli orfani, delle vedove.

Ora si prestano agli orfani, alle vedove, ed vecchi sussidi che saranno, per esempio, di 50 centesimi al giorno.

Se volete continuare i sussidi, *che si prestano ora*, bisogna che lo Stato continui a pagare questi 50 centesimi al giorno agli orfani, vecchi e vedove che fanno ora parte di queste corporazioni, perchè nell'articolo non v'ha limite alcuno, e non v'ha riferimento al fatto del sussidio ora percepito da uno piuttosto che da altro individuo, nè v'ha limite di tempo.

Parmi perciò evidente che non essendovi limitazione di tempo od altro, e che lo Stato surrogandosi all'azione che prima esercitavano le corporazioni, la quale

prima era continuativa verso certe categorie di operai indicate nell'articolo in discussione, ne viene di conseguenza che in difetto di limitazione, anche l'azione del Governo debb'essere continuativa.

Se il Ministro intende introdurre questa limitazione in allora bisognerebbe dire:

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidii agli ammalati, alle vedove, agli orfani, ed ai vecchi appartenenti alle attuali corporazioni; » od altro che di simile....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dica pure, dica pur così.

Senatore Cadorna.... perchè coll'attuale redazione l'articolo avrebbe, o potrebbe ricevere un' assai più grande estensione.

Farò poi osservare al signor Ministro d'Agricoltura che l'esempio da lui addotto di soppressione di piazze privilegiate non calza al caso attuale, perchè col dare ai casidici, le cui piazze furono soppresse, un corrispettivo, non si fece che una restituzione di quanto avevano pagato al Governo per avere la piazza.

Dirò poi al signor Ministro che allorquando in Torino si abolirono alcune corporazioni privilegiate non si è data nessuna indennità, nè si accordò verun sussidio.

Presidente. Pare che il Senatore Cadorna proponga un emendamento all' articolo 7: io quindi lo pregherei di scriverlo e di passarlo al banco della Presidenza.

Intanto do la parola al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io aveva domandato la parola unicamente perchè intendevo di osservare che se il dubbio dell'onorevole Senatore Cadorna era quello che potessa questo peso rendersi progressivo anche per altre vedove, orfani, vecchi all'infuori di quelli appartenenti alle corporazioni esistenti, mi pareva che il complesso dell'articolo lo escludesse.

Che se poi il suo dubbio fosse che si dovesse agguitare a corrispondere questo soccorso sino a tanto che durasse la vita di coloro che ne godono attualmente, mi pare in allora che sia ciò perfettamente regolare, perchè questo diritto venne acquistato dal momento che queste vedove, questi orfani hanno incominciato a godersi a carico delle corporazioni che vengono ora soppresse.

Dunque nulla di più conveniente che se vi è un dubbio, lo si chiarisca, ma ciò si faccia nel senso che si debbano, come suppongo sia pur intenzione del Senatore Cadorna, continuare a soccorrere quelli che sono soccorsi dalle corporazioni attualmente esistenti, o che vengono soppresse.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Prendo la parola non su questa questione, perchè qui parmi che questione più non vi sia, ma su quella che concerne la parte che si vorrebbe addossare ai Municipii.

Io non posso attribuire una grand'importanza all'os-

servazione fatta dal signor Ministro, cioè che queste sono le ultime corporazioni privilegiate.

In fatto di giustizia distributiva io trovo che tanto quelli che avevano privilegio prima, come quelli che non lo avevano sono eguali, e quindi il Municipio deve provvedere a tutti in modo anche eguale.

Chi accordava il privilegio non era il Municipio, ma lo Stato, perchè vi era una legge che accordava questa facoltà.

Ora chi fa cessare questo privilegio? Lo Stato.

Dunque ragion vuole che lo Stato sia egli chiamato a compensare, e che non scarichi quest'obbligo addosso ai Municipii.

Come poi ottimamente diceva l'onorevole Senatore Pareto, molte volte avverrebbe che queste associazioni dimorassero in un Municipio diverso da quello che verrebbe aggravato.

Per ultimo faccio osservare che vi sono altre associazioni di mutuo soccorso che avevano anche privilegio. Si vedrà anzi che molte di quelle le quali erano state nominate nella relazione non erano realmente privilegiate; ma ammettendo che lo siano anche tutte queste, delle associazioni di mutuo soccorso ve ne sono altre, e se i Municipii sono chiamati a concorrere quando cessino le une, non vedo perchè non saranno chiamati a concorrere anche per le altre con eguale principio di giustizia distributiva, mentre il privilegio che godevano prima era un maggior vantaggio a favore di quegli stessi beneficiati che facevano parte delle compagnie; non so perchè si debba poi obbligare ad ulteriori sacrifici quel Municipio che già risentiva il danno presente proveniente dal beneficio.

In vista di queste circostanze non potrei accettare l'emendamento proposto.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il Senatore Farina potrebbe avere la bontà di assentire, che il caso delle corporazioni è diverso da quello delle associazioni posteriori nelle quali si stabilisce un mutuo soccorso. Ora siamo in quei termini d'indennizzo per danni cagionati dalla nuova legge; siamo nella posizione di sopperire alle conseguenze che vengono dallo scioglimento delle corporazioni, il che non si verifica che una volta sola. Ma quando saranno sciolte le corporazioni e si sarà provveduto alle pensioni che attualmente si pagano si entra perfettamente nelle condizioni comuni, e non è il caso che lo Stato, le Camere di commercio o i municipii abbiano altrimenti a preoccuparsene, come punto non si preoccupano adesso per tutte le casse di mutuo soccorso, per tutte le associazioni libere che possono esistere.

L'articolo, laddove non si riesca in altra maniera a far pagare le pensioni, dice, che vi si provvederà con un fondo di sussidio ripartito in questa maniera, ma

ciò per questa sola volta senza obbligo od impegno avvenire.

Nè alcuno potrà meravigliarsi che avendo in altri tempi altri Municipii voluto liberarsi dalle corporazioni privilegiate, con qualche simile sacrificio adesso un altro Municipio, volendosi anch'esso liberare da questo che si riguarda come inceppamento al commercio, assuma un temporaneo sacrificio come quelli avevano fatto altra volta. Ciò dunque non mi pare debba produrre nè scandali, nè inconvenienti di alcuna sorta.

Presidente. Abbiamo un emendamento proposto dal Senatore Cadorna, il quale consisterebbe in queste parole: *attualmente appartenenti alle compagnie soppresse, ecc.*

Domando se l'Ufficio Centrale accetta questo emendamento.

Senatore Arrivabene, Relatore. Non abbiamo ben capito; se volesse avere la bontà di ripeterlo.

Presidente. Il Senatore Cadorna proporrebbe che in questo art. 7, dopo le parole ed ai vecchi si aggiungessero le seguenti: *attualmente appartenenti alle compagnie soppresse, ecc.*

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Per maggior chiarezza della redazione propongo che si dica: *agli orfani e ai vecchi che ora li percepiscono dalle corporazioni.*

La differenza tra l'emendamento che ho proposto e l'articolo dell'Ufficio Centrale è in ciò, che io mi riferisco al fatto individuale di ciascun operaio ora soccorso e quindi vincolo la continuazione del soccorso a favore di questi soli individui. Per l'opposto colle parole *soccorsi prestati ora dalle corporazioni agli ammalati, vecchi, orfani, ecc.*, si fa relazione al fatto attuale bensì, ma relativo alle categorie degli operai sussidiati; e questa diversità, vogliasi o non ammetterla, esiste.

Presidente. Adunque l'emendamento del Senatore Cadorna consiste nel sostituire alle parole, *prestati ora dalle corporazioni*, queste altre, *che ora li percepiscono dalle corporazioni.*

Senatore Farina. Domando la parola semplicemente per dare una spiegazione.

Avvertano che i sussidi molte volte non si danno che temporariamente cioè fino a tanto che dura un determinato inconveniente o infermità.

Resterà dunque ben inteso che questi non diventeranno perpetui.

Senatore Arrivabene, Relatore. Agli ammalati si danno finchè sono ammalati.

Del resto l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento Cadorna.

Presidente. Ho udito parlare di un altro emendamento relativo ai comuni.

Chi lo propone abbia la compiacenza di scriverlo perchè nell'articolo non se ne parla.

Senatore Farina. Domando la divisione.

Senatore Arrivabene, Relatore. Domando la parola solo per sostenere che è forse giusto che i comuni contribuiscano a questo peso.

È certo che con questa legge, almeno lo spero, la prosperità dei porti in generale, e soprattutto di quello di Genova, prosperità che è già grande, si accrescerà di molto; e quindi naturalmente aumenterà la popolazione e il consumo; onde parmi che le città dove queste corporazioni esistevano e non esisteranno più avranno un gran vantaggio, perciò il sacrificio che loro si chiede potrebbe esser fatto senza difficoltà.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per contrapporre un'osservazione a quanto disse testè l'onorevole relatore. I Municipii provvedono già agli ospedali, e alle case di ricovero per quasi tutti i paesi dello Stato; conseguentemente è strano che si vogliano obbligare a fare spese in due modi; mentre sopportano già le spese generali per provvedere a questi bisogni.

Presidente. Se non c'è altra formale proposta metterò ai voti l'emendamento che riguarda i Municipii.

L'emendamento consisterebbe nel modificare l'articolo in questo modo.

Art. 7.

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi che ora li percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in parte dallo Stato, ed in parte dai Municipii e dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Forse bisognerà dire: *in egual parte.....*

Senatore Pareto. Domando la divisione; si faccia votare l'aggiunta dei Municipii; se non sarà ammessa si voterà l'articolo come era prima, altrimenti si voterà l'articolo emendato.

Presidente. Coloro adunque che vogliono l'aggiunta delle parole *dai Municipii*, abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dal signor Ministro: *in egual parte.....*

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Pongo infine ai voti l'articolo intero modificato nel modo seguente:

Art. 7.

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento dei sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, che ora li percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in egual parte dallo Stato,

dai Municipi e dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. »

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 8.

« Il residuo debito verso la R. Azienda dei prestiti di Firenze nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. — La somma perciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1864. »

Senatore **Imperiali**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Imperiali**. Ho domandato la parola per scolparmi dall'accusa, che io voleasi dire che i Municipi si rifiutassero ad essere generosi verso gli ammalati.

Voci. No.

Senatore **Imperiali**. Siccome il signor Ministro aveva supposto che il Municipio non si prestasse di buona grazia.....

Voci. No, no.

Senatore **Imperiali**. Mi perinettano gli interruttori; siccome il Ministro ha detto che si poteva dedurre dalle mie parole che i Municipi non si prestassero di buona grazia a questi soccorsi, io volevo dire invece, che i Municipi hanno già in altro modo contribuito al sollievo dei poveri, come bene osservava il Senatore **Farina**, e sono persuaso che quando è necessario vi sopperiranno ancora, ma era sempre un aggravio che loro si addossava senza ragione.

D'altra parte domando anche scusa al Senatore **Pareto**, che credo volese rimproverare me che venissi ad improvvisare un emendamento; io non ho proposto emendamento alcuno, ho domandato soltanto quale parte prendeva il Governo, e quale lasciava alle Camere di commercio in questi soccorsi che si volevano addossare.....

Voci confuse. Sì, sì.

Senatore **Imperiali**. Permettano: io era in dovere di fare queste osservazioni, ed anche in diritto di farle. Poteva il Governo essere rappresentato in altro tempo da altri Ministri che non conoscessero gl'intendimenti dell'attuale Ministero, ed allora avrebbe potuto anche assegnare i 4/5 a carico delle Camere di commercio, e l'altro quinto per sé; dunque era necessario che dovendo votare una tale assegnazione di quota si sapesse quale parte era a carico del Governo, e quale alle Camere di commercio.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Io non ho rimproverato niente al signor Senatore **Imperiali**, ma piuttosto al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Poichè l'articolo è votato non prederò più la parola per rispondere.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. In quest'articolo 8 si dice che il Governo assume il residuo debito delle corporazioni dei facchini di Livorno, per la somma che fu dal Governo anticipata, onde redimere il privilegio che avevano i facchini bergamaschi.

Queste corporazioni hanno pagato ai facchini bergamaschi 400,000 e più lire.

Non avendo naturalmente i facchini di Livorno questa somma, fu loro prestata dalla regia azienda dei prestiti di Firenze.

Ma i facchini di Livorno hanno fatto questo debito in quanto acquistavano il privilegio, che prima era dei facchini bergamaschi.

Mi sembra che dal momento che questo privilegio viene del tutto abolito, non sia giusto che abbiano a sborsare una somma per un vantaggio che loro viene tolto.

Non si può dire che nei pochi anni che ne hanno goduto, cioè dal 1848 a questa parte, dovessero pagare 140 a 160 mila lire, mentre si calcolava a 400 mila lire per la perpetuità; non ci sarebbe neppure la proporzione.

Epperò mi pare che dovrebbe non solo essere a carico del Governo il residuo debito, ma dovrebbe il Governo rimborsare alla società della corporazione dei facchini anche il pagato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non posso accettare questo carico perchè non mi pare giusto. La società si scioglie, si liquida, ma non è possibile pagare quello di cui essa ha goduto, perchè ciò che fu pagato rappresenta ciò che fu goduto dalla corporazione precedentemente. Essa pagò coi lucri ottenuti dal monopolio del lavoro.

Quindi è impossibile, ripeto, che il Ministero accetti tale proposta.

Presidente. Metto ai voti l'art. 8.

Coloro che lo approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Art. 9.

« Le provvisori che occorrono per l'esecuzione di quanto trovasi disposto dall'art. 2, non che i regolamenti contemplati agli articoli 3, 4 e 5 emaneranno per decreto reale. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'ora essendo tarda ed il Senato non essendo più in numero legale, la votazione per squittinio segreto avrà luogo nella tornata di domani.

Voci. Siamo in numero.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1863.

Presidente. Prego i segretari di verificare.

Mentre si verifica il numero, si fisserà l'ordine del giorno per domani. Saranno portati all'ordine del giorno i seguenti progetti di legge:

1. Condotta d'acqua potabile a beneficio della città di Cagliari.

2. Costruzione di edifici in Torino ad uso di dogane.
3. Modificazioni alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali.

Si è verificato che non siamo più in numero.
L'adunanza è sciolta (ore 5).

